

**SECONDO PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE CULTURALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA
PER GLI ANNI 2024 – 2027**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova, di seguito denominati le “Parti”,

- in conformità a quanto previsto dall'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova, firmato a Roma il 19 settembre 1997, nonché dalle Dichiarazioni Congiunte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri e dell'Integrazione Europea della Repubblica di Moldova in merito alla cooperazione bilaterale per l'attuazione dell'Accordo di Associazione (compresa la creazione dell'Area di Libero Scambio Globale e Approfondito AA/DCETA) tra l'Unione Europea e la Repubblica di Moldova, firmato a Roma il 15 ottobre 2014,

- desiderando rafforzare gli scambi nel campo della cultura e contribuire così all'approfondimento delle relazioni di amicizia tra le rispettive Parti,

hanno concordato il presente Programma esecutivo per la cooperazione culturale.

**Articolo 1
OBIETTIVI GENERALI**

1.1. Nell'ambito del secondo Programma Esecutivo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per gli anni 2024-2027, le Parti incoraggeranno la cooperazione diretta tra i professionisti della cultura e dell'arte dei due paesi, le loro organizzazioni professionali e associazioni creative nei settori della letteratura, delle arti visive, della musica, della danza e del teatro, nonché in altri campi delle arti creative e dello spettacolo, legate alla cinematografia, all'editoria libraria, ai musei e alle altre collezioni pubbliche, come d'altronde in altri campi della cultura e delle arti.

1.2. Le Parti incoraggeranno, nell'ambito della loro legislazione nazionale esistente, le relazioni dirette tra gli attori del settore culturale, l'implementazione dei loro progetti di cooperazione a lungo termine e la creazione dei necessari canali di sponsorizzazione in entrambi i Paesi.

1.3. Le Parti sosterranno la mobilità e lo scambio di giovani artisti dei due Paesi, attivando le rispettive residenze.

1.4. Le Parti collaboreranno per organizzare corsi di formazione in storia dell'arte, critica d'arte e architettura contemporanea.

Articolo 2

SCAMBI CULTURALI

2.1. Ai fini della cooperazione e per acquisire conoscenze pratiche ed esperienza, le Parti faciliteranno l'invito reciproco di artisti, creatori e professionisti della cultura a conferenze locali ed internazionali, simposi, laboratori culturali, festival di teatro/danza/musica, concorsi e altri eventi culturali e artistici internazionali.

2.2. Le Parti incoraggeranno l'organizzazione di giornate e settimane culturali, come segue: giornate della Repubblica Moldova nella Repubblica Italiana e giornate della Repubblica Italiana nella Repubblica Moldova, che comprendono spettacoli e mostre, mostre e fiere del libro e altre presentazioni dei risultati dei due Paesi.

2.3. Le Parti si scambieranno informazioni e documenti sui festival e sugli eventi culturali di grande significato che si svolgono nei rispettivi Paesi e sosterranno la partecipazione di gruppi di artisti o singoli artisti particolarmente qualificati e rappresentativi della cultura di ciascuna Parte.

2.4. Le Parti sosterranno, durante il periodo di validità del presente Programma, la realizzazione di mostre di alto livello. Le parti concorderanno, per via diplomatica, le proposte ed i temi delle mostre da realizzare reciprocamente.

2.5. Le Parti si impegneranno nella promozione delle arti visive contemporanee (arte, architettura e design) nonché nello sviluppo delle industrie creative e culturali correlate.

Articolo 3

COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DELLA TUTELA DEI BENI CULTURALI; COOPERAZIONE TRA ISTITUZIONI MUSEALI PUBBLICHE

3.1. Le Parti, con il coinvolgimento del Ministero con i poteri e le competenze rilevanti, incoraggeranno gli scambi e la cooperazione tra i due Paesi nel campo della tutela dei beni culturali e della museografia. Inoltre, nel quadro della legislazione nazionale esistente, incoraggeranno l'instaurazione di rapporti professionali tra professionisti attivi nel campo della conservazione, gestione e amministrazione del patrimonio culturale dei due paesi, nonché della consapevolezza della diversità culturale.

3.2. Le Parti, con il coinvolgimento del Ministero con i poteri e le competenze rilevanti, incoraggeranno la cooperazione nel campo della ricerca e della conservazione del patrimonio culturale nazionale, dei monumenti e dei siti, ecc.; scambio di professionisti, scambio di esperienze, trasferimento di conoscenze. Verranno compiuti sforzi per sviluppare e implementare progetti congiunti di ricerca e restauro di monumenti e per promuovere la formazione dei professionisti, anche con il coinvolgimento, per il Ministero della Cultura, degli Istituti centrali per il restauro e delle rispettive scuole di Alta Formazione e Studio, previ specifici accordi attuativi.

3.3. Le Parti promuoveranno la cooperazione nel campo archeologico, sostenendo missioni di esperti, contatti e scambio di ricercatori, dati e pubblicazioni tra le istituzioni specializzate.

3.4. Le Parti esamineranno le prospettive di collaborazione nel campo della catalogazione del patrimonio culturale, anche attraverso lo scambio di specialisti. Il Ministero della Cultura della Repubblica Italiana è disponibile ad effettuare, in collaborazione con l'istituzione della Repubblica di Moldova competente, scambi di conoscenze e visite al fine di approfondire le metodologie di catalogazione adottate e promuovere le realizzazioni museali dei due Paesi.

3.5. Le Parti presteranno maggiore attenzione all'utilizzo delle tecnologie TIC e delle tecnologie multimediali nella formazione, conoscenza, tutela e valorizzazione del rispettivo patrimonio culturale, sostenendo e incoraggiando una collaborazione sempre più stretta tra le istituzioni culturali dei due Paesi.

3.6. Le Parti sosterranno iniziative riguardanti lo studio dei settori legati alla conservazione e al restauro di monumenti e centri storici, nonché la formazione di esperti tecnici nel settore. Le modalità operative, anche di carattere finanziario, saranno definite attraverso i canali diplomatici.

3.7. Le Parti manifestano interesse ad approfondire i rapporti di collaborazione con le istituzioni competenti di entrambi i Paesi, in termini di cartografia tematica del patrimonio culturale a rischio, di tutela dei paesaggi culturali e di recupero ambientale attraverso lo scambio di informazioni, l'acquisizione di esperienze e, eventualmente, attraverso mostre e iniziative pilota.

3.8. Le Parti incoraggeranno, nel quadro della legislazione nazionale, la cooperazione scientifica e professionale tra musei - in particolare musei nazionali dei due Paesi organizzando mostre congiunte e scambi di esperti, con l'ausilio di materiali di riferimento condivisi attraverso accordi diretti nel campo della museologia e attraverso lo scambio di informazioni fornite in convegni scientifici su questo tema. Le disposizioni specifiche sono concordate tra le istituzioni museali coinvolte nella preparazione delle mostre e dei programmi menzionati.

3.9. Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali trafugati o illecitamente esportati.

Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO nel 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

3.10. Le Parti presteranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale e del 2003 sulla Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 4

COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA ARCHIVISTICA

4.1. Le Parti sosterranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, attraverso:

- scambi di pubblicazioni scientifiche, riproduzioni digitali di documenti e disposizioni normative, in conformità alle legislazioni nazionali vigenti;
- scambi di visite di un archivista per la durata massima di dieci giorni cadauno.

4.2. Le amministrazioni archivistiche realizzeranno programmi di collaborazione, anche attraverso accordi bilaterali.

Articolo 5

COOPERAZIONE TRA ARCHIVI STORICI DIPLOMATICI

5.1. Le Parti favoriranno la cooperazione tra gli Archivi Storici dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi, sulla base del principio di reciprocità e in conformità con gli atti normativi vigenti di entrambi i Paesi, al fine di realizzare lo scambio di informazioni, esperienze e pubblicazioni e di accogliere ricercatori qualificati.

Articolo 6

COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA BIBLIOTECONOMIA, EDITORIA E TRADUZIONI

6.1. Sono previste le seguenti collaborazioni tra le biblioteche dei due Paesi:

- scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le biblioteche, le accademie e le istituzioni culturali dei due Paesi;
- scambio di microfilm e copie di materiali conservati nelle biblioteche pubbliche statali, in conformità con gli atti normativi interni;
- scambio di visite di un bibliotecario, sulla base del principio di reciprocità, per una visita della durata massima di due settimane (punto I B) dell'Allegato al presente Programma).

6.2. La Parte italiana si dichiara disponibile, qualora richiesto, a inviare esperti nel settore della conservazione e restauro, della digitalizzazione, della progettazione degli edifici bibliotecari e della promozione dei libri. Le relative spese sostenute dalla parte richiedente. I dettagli saranno stabiliti attraverso i canali diplomatici.

6.3. Ciascuna delle Parti sosterrà, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la traduzione, l'edizione e la coedizione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Paese.

6.4. La Parte italiana informa che sono disponibili i seguenti premi concessi a editori e traduttori di libri italiani in lingue straniere.

- Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale conferisce premi e/o contributi finanziari a editori e traduttori di origine italiana e/o straniera, ai fini della

divulgazione e traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la traduzione, sottotitolatura e doppiaggio di cortometraggi, lungometraggi e serie TV.

Il Ministero della Cultura, Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, conferisce i "Premi Nazionali per la traduzione" a traduttori e ad editori italiani e stranieri.

Le domande devono essere compilate ed inviate esclusivamente attraverso l'applicativo apposito presente sul sito: <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/premi-nazionali-per-la-traduzione/Sportello-domande/>.

6.5. La Parte italiana è disponibile ad inviare libri per la didattica e diffusione della lingua e della cultura italiane alle istituzioni scolastiche e universitarie della Repubblica di Moldova che ne facciano richiesta attraverso i canali diplomatici.

6.6. La Parte moldava fornirà libri per il tramite del Ministero della Cultura, della Biblioteca Nazionale e della Biblioteca Nazionale per Bambini "Ion Creangă"; organizzerà presentazioni di libri di autori italiani, sosterrà la traduzione di opere di scrittori italiani; appoggerà la collaborazione tra le case editrici di entrambi i paesi.

Articolo 7

COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA CINEMATOGRAFIA

7.1. Le Parti incoraggeranno la partecipazione dei professionisti del cinema agli eventi e ai festival cinematografici nazionali e internazionali dell'altra Parte.

7.2. Le Parti incoraggiano l'organizzazione congiunta di festival cinematografici.

7.3. Le istituzioni coinvolte nella promozione della cooperazione nella produzione cinematografica cooperano tra loro nel quadro della legislazione nazionale vigente.

7.4. Le parti promuoveranno la reciproca partecipazione ai festival cinematografici che si tengono nella Repubblica di Moldova e in Italia, nonché la realizzazione di festival di registi o settimane del cinema e la collaborazione tra associazioni e operatori del settore cinematografico.

Articolo 8

DIRITTI UMANI

8.1. Le Parti incoraggeranno le attività culturali volte a promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali e ad intensificare la lotta contro il razzismo, la discriminazione, la xenofobia e ogni forma di intolleranza.

8.2. Le Parti incoraggeranno le attività culturali rivolte a favorire la parità tra l'uomo e la donna e la valorizzazione della creatività delle donne e della loro produzione culturale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Parti si avvarranno anche delle attività di cooperazione culturale previste dal presente Programma.

Articolo 9

ASPETTI FINANZIARI

9.1. Il finanziamento delle azioni previste dal presente Programma sarà effettuato nei limiti delle risorse finanziarie di ciascuna Parte, programmate ogni anno a tal fine.

9.2. In riferimento allo scambio di delegati ed esperti, la Parte inviante sosterrà le spese del suo viaggio internazionale da e verso la capitale del paese ospitante, nonché le spese di trasporto del bagaglio personale.

9.3. I costi per gli eventi internazionali sono i seguenti: in caso di partecipazione a convegni internazionali, eventi artistici, ecc. organizzato nel paese dell'altra Parte, la Parte inviante sostiene le proprie spese. Allo stesso tempo, le Parti possono concedersi reciprocamente vantaggi finanziari sulla base della reciprocità.

Articolo 10

DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare per le vie diplomatiche altre iniziative in esso non previste, preventivamente autorizzate dalle Amministrazioni competenti per il coordinamento del Programma stesso.

10.2. Le Parti concordano che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate attraverso le vie diplomatiche.

10.3. Le attività previste nel presente Programma saranno svolte in conformità agli accordi internazionali vigenti, nel rispetto delle legislazioni nazionali delle Parti e degli obblighi derivanti dallo status dell'Italia come Paese membro dell'Unione Europea e della Repubblica della Moldova come paese candidato all'Unione Europea.

10.4. Il presente Programma entrerà in vigore il 1 gennaio 2024 e avrà validità fino al 31 dicembre 2027. In assenza di obiezioni scritte da parte delle Parti, la validità del presente Programma sarà automaticamente prorogata fino al 31 dicembre 2028.

Firmato a Chişinău il 18 giugno 2024, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e romena, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MOLDOVA